

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 233/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1171]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE dopo il punto 116 (Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «117. **32016 R 1389**: Regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 55)
118. **32016 R 1390**: Regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 58)».

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2016/1389 e (UE) 2016/1390 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 223 del 18.8.2016, pag. 55.⁽²⁾ GU L 223 del 18.8.2016, pag. 58.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR
